



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – QUESTIONI PREGIUDIZIALI – ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM  
COMPETENZA ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA – SUSSISTE - PRESUPPOSTI

## **Descrizione**

Ai sensi dell'articolo 111, comma 6, CGS, che riflette l'art. 39, comma 6, CGS CONI, gli organi di giustizia sportiva possono esaminare ogni questione che esula dall'ambito di competenza degli organi di giustizia sportiva medesimi, ma sia pregiudiziale rispetto all'esame della sussistenza o meno di una violazione disciplinare. Ne discende che l'esame incidenter tantum di questioni che non rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva è possibile soltanto quando la loro "risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda".

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 122/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 111, comma 6, CGS; art 39, comma 6, CGS CONI;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0122 CFA del 19 giugno 2023 (Procura Federale Interregionale/sig. Renato Pontillo e altri)**